

**ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 136 DEL 15/12/2003**

**REGOLAMENTO PER IL RICONOSCIMENTO DELL'IDONEITA' AD ACCERTARE E  
CONTESTARE LE VIOLAZIONI, CORREDATE DI SANZIONE AMMINISTRATIVA  
PECUNIARIA, DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTO PUBBLICO  
LOCALE MEDIANTE AUTOBUS**

**SOMMARIO DEL REGOLAMENTO**

**Articolo 1 - OGGETTO;**

**Articolo 2 - DOMANDA DI AMMISSIONE AL CORSO DI ABILITAZIONE;**

**Articolo 3 - CORSO DI ABILITAZIONE;**

**Articolo 4 - ESAME DI ABILITAZIONE;**

**Articolo 5 - PROVE DI ESAME;**

**Articolo 6 - CONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI ESAME;**

**Articolo 7 - COMMISSIONE PER L'ORGANIZZAZIONE DEI CORSI ED ESAMI;**

**Articolo 8 - COMPITI DELLA COMMISSIONE;**

**Articolo 9 - RILASCIO DELL'ATTESTATO;**

**Articolo 10- AUTORIZZAZIONE ALL'ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI;**

**Articolo 11- ELENCO PROVINCIALE DEI SOGGETTI AUTORIZZATI;**

**Articolo 12- PUBBLICAZIONI;**

**Articolo 13- ENTRATA IN VIGORE;**

**Articolo 14- DISPOSIZIONI FINALI;**

## **Art. 1**

### **OGGETTO**

1. Il presente regolamento disciplina le modalità, le condizioni, i requisiti e le procedure per il riconoscimento dell'idoneità ad accertare e contestare la mancanza o irregolarità del titolo di viaggio sui mezzi adibiti a trasporto pubblico locale, ai sensi del capo IV della L.R. 21/07/1992 n.31, irregolarità di viaggio.

## **Art. 2**

### **DOMANDA DI AMMISSIONE AL CORSO DI ABILITAZIONE**

1. Il dipendente dell'Impresa esercente il Trasporto Pubblico Locale nel territorio di competenza della Provincia di Pesaro e Urbino, che intende conseguire l'idoneità ad accertare e contestare la mancanza o le irregolarità dei titoli di viaggio, presenta alla Provincia domanda di partecipazione al corso di abilitazione previsto dalla LR 21.7.1992 n 31.

Nella domanda l'interessato deve dichiarare:

- a) le generalità, il recapito, il telefono ed il numero di codice fiscale;
- b) il possesso della scuola dell'obbligo;
- c) di essere dipendente di impresa esercente il trasporto pubblico locale nell'ambito di competenza della provincia;
- d) il godimento dei diritti civili e politici;
- e) di non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo e di non essere stato sottoposto a misura di prevenzione.

2. La firma in calce alla domanda non è soggetta ad autenticazione.

## **Art. 3**

### **CORSO DI ABILITAZIONE.**

La Provincia organizza, di norma, un corso ogni anno, della durata di 18 ore.

Il corso comprende l'insegnamento della normativa sulle sanzioni amministrative, nonché nozioni di diritto e procedura penale.

Il corso si conclude con un esame finale diretto all'accertamento dell'idoneità.

Per l'organizzazione dei corsi e per l'espletamento degli esami finali, la Provincia si avvale di un'apposita commissione nominata dal Presidente della Provincia in base alle disposizioni di cui all'art. 29 comma 5. della L.R. 31/92, come previsto dall'art. 7 del presente regolamento.

## **Art. 4**

### **ESAME DI ABILITAZIONE**

Le prove d'esame consistono in una prova teorico-pratica e in una prova orale.

1. Alle prove d' esame è ammesso il candidato che ha partecipato ad almeno il 75% del corso;
2. Le prove di esame si svolgono di norma entro 15 giorni dalla fine del corso;
3. I candidati sostengono la prova teorico-pratica e la prova orale, nello stesso giorno.

#### **ART. 5**

#### **PROVE DI ESAME**

1. L'idoneità per il rilascio dell'attestato di partecipazione si consegue superando una prova teorico-pratica;
2. La prova teorico pratica della durata di trenta minuti, viene effettuata secondo direttive, modalità e programmi stabilite dalla Commissione, con il ricorso a questionari e alla redazione del verbale per la contestazione delle violazioni ai sensi della L.R n° 31/92, capo IV, per una uniforme formulazione del giudizio;
3. E' ammesso alla prova orale il candidato che abbia ottenuto la votazione non inferiore ai 18/30;
4. La prova orale verte sulle materie oggetto del corso;
5. L'esame orale s'intende superato se il candidato abbia ottenuto la votazione non inferiore ai 18/30.

#### **ART. 6**

#### **CONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI ESAME**

1. Fissata/e la/e data/e della/e seduta/e per lo svolgimento degli esami, il Presidente della commissione convoca i candidati che hanno partecipato al corso, comunicando il luogo, il giorno e l'ora in cui si svolgono gli esami.

#### **ART. 7**

#### **COMMISSIONE PER L'ORGANIZZAZIONE DEI CORSI E DEGLI ESAMI**

1. E' istituita apposita commissione, preposta all'organizzazione dei corsi e all'espletamento degli esami per il riconoscimento dell'idoneità ad accertare e contestare le violazioni, corredate di sanzione amministrativa pecuniaria, in materia di servizio di autotrasporto pubblico locale.
2. La commissione è composta da:
  - a) il Dirigente del Servizio Trasporti e Mobilità, o suo delegato, che la presiede;
  - b) un Funzionario del settore Affari Generali e vigilanza;
  - c) un funzionario della Provincia appartenente al settore Trasporti;
  - d) due esperti nelle materie oggetto del corso.

Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente del Settore Trasporti della Provincia.

3. La Commissione è nominata con Decreto del Presidente della Provincia, ai sensi dell'art. 29 comma 5., della L.R.31/92, e dura in carica tre anni ; Nella Commissione, in corrispondenza di ciascun componente effettivo, esclusi gli esperti che devono tenere i corsi, viene contemporaneamente nominato un supplente, che partecipa alle sedute in assenza del titolare;
4. Le riunioni della commissione sono convocate dal Presidente della Commissione stessa, che fissa il calendario delle sedute e delle prove di esame;
5. Il componente della commissione che, senza giustificato motivo, non sia intervenuto a due sedute consecutive, decade dall'incarico;

6. La decadenza è disposta, su proposta del Presidente della Commissione, dal Presidente della Provincia;
7. La Commissione opera come collegio perfetto nelle riunioni convocate per stabilire i criteri e definire il programma delle lezioni da tenersi durante i corsi, e nelle sedute di svolgimento degli esami per il riconoscimento dell'idoneità ad accertare le violazioni ai titoli di viaggio; a maggioranza qualificata durante lo svolgimento dei corsi.

Ai componenti la Commissione, spettano le indennità ed il rimborso delle spese nella misura prevista per le Commissioni giudicatrici nei concorsi banditi dalla Provincia per le qualifiche non dirigenziali, che saranno determinate con successivo atto dirigenziale.

## **ART. 8**

### **COMPITI DELLA COMMISSIONE**

1. La Commissione:
  - a) accerta la regolarità della domanda dell'aspirante alla partecipazione al corso;
  - b) fissa, su proposta del Presidente, le date per l'effettuazione degli esami;
  - c) procede alle prove di esame e fissa i criteri di valutazione delle prove.
2. Di ogni seduta della Commissione, è redatto il verbale in un unico esemplare firmato da tutti i componenti della Commissione stessa.

## **ART. 9**

### **RILASCIO DELL' ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE AL CORSO**

1. Al termine dell'esame superato con esito positivo, è rilasciato al candidato, dal dirigente del Servizio Trasporti e Mobilità, il relativo attestato di partecipazione al corso.
2. L'attestato è rilasciato, a richiesta, in unico esemplare, previo versamento della Somma di € 20,66, di cui € 10,33 per bolli e € 10,33 per spese di istruttoria, diritti di segreteria e rimborso stampati, da effettuarsi mediante conto corrente postale intestato alla Provincia di Pesaro e Urbino.
3. Per le richieste di rilascio di duplicato dell'attestato, occorre presentare regolare denuncia di smarrimento presso l'autorità competente e previo pagamento della somma prevista dal precedente comma 2.

## **Art. 10**

### **AUTORIZZAZIONE ALL'ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE DELLE VIOLAZIONI**

Il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 25 della L.R. 31/92 è subordinato:

- a) al superamento, con esito favorevole, del corso di abilitazione di cui all'art. 3;
- b) all'accertamento d'ufficio dell'assenza condanna a pena detentiva per delitto non colposo, e di prevenzione per il personale dipendente che si intende incaricare.

## **ART. 11**

### **ELENCO PROVINCIALE DEI SOGGETTI AURORIZZATI**

Il Servizio Trasporti e Mobilità della Provincia, ai sensi dell'art.8, comma 2 lettera n, della L.R. 24/12/1998 n. 45, istituisce l'albo Provinciale del personale incaricato del controllo dei titoli di viaggio, e ne cura l'aggiornamento a seguito delle variazioni disposte dal Dirigente del Servizio Trasporti e Mobilità.

## **ART. 12**

### **PUBBLICAZIONI**

1. Gli esiti degli esami sono pubblicati, a cura della Commissione, presso il Servizio 3.6 Trasporti e Mobilità.
2. Copia del presente regolamento è trasmessa alle Imprese che esercitano l'attività di T.P.L. nell'ambito della Provincia di Pesaro e Urbino;
3. Il testo del presente regolamento è pubblicato sul sito internet dell'Ente.

## **ART. 13**

### **ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente Regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione Consigliare di sua approvazione.

## **ART. 14**

### **DISPOSIZIONI FINALI**

- Per quanto non disciplinato dal Presente Regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia, in particolare alla L.R. n. 31 del 21/07/1992 e successive modificazioni.